



MUNICIPALITÀ II
AVVOCATA MONTECALVARIO SAN GIUSEPPE PORTO MERCATO PENDINO
Direzione Municipalità

ORDINANZA n° 14 del 23/04/2021

Oggetto: Istituzione, dal 26 aprile 2021 al 20 gennaio 2022, di un particolare dispositivo viabilistico temporaneo in vico Giuseppe Orilia, per consentire le operazioni connesse ai Lavori di restauro e di riorganizzazione funzionale del complesso di via Mezzocannone n.16 (ex Convento di Donnaromita)” - Università degli Studi di Napoli “Federico II

Il Funzionario P.O. di Alta Professionalità

giusta delega di funzioni dirigenziali conferite con D.D. n°11 del 24/06/2019 e n°31 del 18/09/2019

Premesso che :

- Con istanza PG/225957 del 16/03/2021, è stata presentata presso la Direzione della II Municipalità, la richiesta di concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico per l'installazione di un'area di cantiere per il carico/scarico dei materiali edili e il posizionamento di ponteggi e montacarichi, per l'intera estensione di vico Giuseppe Orilia, nell'ambito dei lavori di restauro e di riorganizzazione funzionale del complesso di via Mezzocannone n.16 (ex Convento di Donnaromita) - Università degli Studi di Napoli “Federico II”;
- Tale richiesta ha previsto la chiusura al traffico pedonale di vico Orilia per l'intera durata dei lavori;

Considerato che :

- Con nota PG/2021/275983, il Servizio Polizia Locale U.O. Avvocata, visto che in Vico Orilia non sono presenti unità abitative, sono presenti barriere architettoniche e vi sono dei percorsi alternativi che permettono di raggiungere sia via Mezzocannone che via Paladino, ha espresso parere favorevole alla chiusura al traffico pedonale per la durata dei lavori;

Ritenuto che :

- occorra istituire una particolare disciplina viabilistica, così come riportato nella parte dispositiva del presente atto;
- Letto il D. Lgs. 30/04/92 n°285 e successive modificazioni e il relativo regolamento di esecuzione del Codice della Strada;

ORDINA

Istituire, dal 26 aprile 2021 al 20 gennaio 2022, in vico Orilia :

- il divieto di transito pedonale;

Tutte le Ordinanze i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente, sono da ritenersi sospese. L'impresa appaltatrice dovrà apporre, prima dell'inizio dei lavori, idonea segnaletica di cantiere, sia diurna che notturna così come sancito dal Nuovo Codice della Strada (nonché dalle norme di attuazione del C.D.S.) a valle e a monte della strada;

E' a carico del Direttore dei Lavori la redazione del piano di segnalamento provvisorio, la verifica dell'avvenuta e corretta apposizione della segnaletica prima dell'inizio dei lavori, il ripristino al termine dei lavori della segnaletica preesistente;

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma all'art.3 comma 4 della legge 241/1990 avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S. D.Lgs 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da

Il Funzionario PO di Alta Professionalità
Ing.Valerio Esposito